

## Decreto-legge del 29/03/2024 n. 39

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli [articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/03/2024*

### Articolo 7

Art. 7 Disposizioni urgenti in materia fiscale

### **Articolo 7 -**

Art. 7 Disposizioni urgenti in materia fiscale

*In vigore dal 30/03/2024*

1. Le disposizioni dell' [articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), emesso prima della medesima data.
2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.
3. Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all' [articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.
4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all' [articolo 35, comma 1, lettere b\), b-bis\) e b-ter\), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2022, n. 122](#), i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.
5. All' [articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente  
«1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall' [articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#). La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l' [articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).».
6. All' [articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 febbraio 2024, n. 18](#), le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024».
7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all' [articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall' [articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all' [articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all' [articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall' [articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#).

